



Michele Bianchi
NOTAIO

===== ALLEGATO "A" ALL'ATTO =====
===== REPERTORIO N. 6116 =====
===== RACCOLTA N. 4691 =====
===== STATUTO SOCIALE della =====

"CASSA MUTUA SOCIETA' COOPERATIVA DEL PERSONALE DELLE STRUT-
TURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA REGIONE LAZIO" =====

Art. 1 =====

È costituita una società cooperativa denominata "Cassa Mutua Società Cooperativa del Personale delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private della Regione Lazio"; la dizione "Cassa Mutua Sanità Regione Lazio Soc. Coop." identifica a tutti gli effetti l'ente. =====

===== SEDE =====

Art. 2 =====

La Cooperativa ha sede a Roma. =====
La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in altre località del Lazio. =====

===== DURATA =====

Art. 3 =====


La durata della società è fissata al 31.12.2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea straordinaria a termini di legge. =====

===== OGGETTO =====

Art. 4 =====

La Cassa Mutua ha scopo mutualistico senza finalità di lucro e si propone principalmente di assistere finanziariamente i soci con prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che incontra nel corso della sua vita e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti. La Cassa Mutua, nell'ambito e nei limiti fissati dalla legge, persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso lo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari, di una o più delle seguenti attività: =====

- a) erogare finanziamenti ai soci a condizione di favore e comunque ad un tasso "agevolato", anche tramite istituti di credito; =====
- b) effettuare servizi di tesoreria e di pagamento per conto dei soci; =====
- c) corrispondere una sovvenzione straordinaria alle famiglie dei soci deceduti; =====
- d) erogare contributi economici e/o servizi ai soci che si dovessero trovare in condizioni di gravissimo disagio senza fondi reddituali personali e/o familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche; =====
- e) erogare sussidi (borse di studio) ai soci e ai loro figli al conseguimento del diploma di scuola media superiore, laurea breve e laurea magistrale, nei limiti di bilancio e di quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni del regolamento attuativo; =====



f) provvedere per conto e nell'interesse dei soci alla ricerca e sottoscrizione di prodotti assicurativi; =====
g) promuovere, anche attraverso enti pubblici e privati convenzionati, la previdenza sanitaria integrativa, la formazione professionale del socio, le attività sportive e del tempo libero, il turismo sociale e, più generalmente, tutte le attività ricreative, culturali ed educative. =====

La Cassa Mutua potrà ancora, a titolo indicativo e non esau-
stivo, compiere tutte le operazioni commerciali, economiche,
mobiliari e immobiliari, all'uopo necessarie, stipulare con-
venzioni e accordi con società ed Enti pubblici e privati,
sottoscrivere atti negoziali in genere, acquisire o cedere
beni e diritti, alienare o assumere, in proprio e senza fine
di collocamento, partecipazioni ed interessenze in società e
aziende anche aventi scopi diversi. =====

La Società è e sarà obbligata al rispetto del principio del-
la parità di trattamento, demandando all'Consiglio di Ammini-
strazione la facoltà di instaurare e realizzare rapporti con
i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa
condizione dei soci stessi. =====

È fatto divieto di remunerare gli eventuali strumenti finan-
ziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperato-
ri in misura superiore a due punti rispetto al limite massi-
mo previsto per i dividendi. =====

===== SOCI =====

Art. 5 =====

Possono essere soci della Cassa Mutua tutti i dipendenti ed
ex dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate della Regione Lazio. =====

Il coniuge e i figli del socio, che facciano parte del suo
nucleo familiare, possono, a richiesta dello stesso, usufrui-
re dei servizi resi al socio iscritto, nei limiti e con le
modalità stabilite dal regolamento di attuazione. =====

Art. 6 =====

L'aspirante socio dovrà prendere visione ed accettare le nor-
me stabilite dallo Statuto e dal regolamento di attuazione. =

L'interessato deve fare domanda al Consiglio di Amministra-
zione, con le modalità previste dal regolamento medesimo. =====

Al momento dell'ammissione il socio dovrà: =====

- sottoscrivere la quota di capitale sociale indicata nella
domanda, da versare con il contributo mensile e determinata
dal Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dalla
legge; =====

- versare la tassa di ammissione prevista dal Consiglio di
Amministrazione; =====

- pagare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528 c.c. delibera-
to dal Consiglio di Amministrazione. =====

Il socio ha il dovere di: =====

- osservare le disposizioni dello Statuto, del regolamento
di attuazione, delle delibere dell'assemblea e del Consiglio

di Amministrazione; =====

- informare tempestivamente la Cassa Mutua dell'eventuale cambio di posto di lavoro, dimissioni, aspettative o decadenza dall'impiego, cambio di residenza o di qualsiasi altra modifica delle condizioni comunicate all'atto dell'ammissione; =
- adempiere agli impegni assunti verso la Cassa Mutua; =====
- non provocare dissidi fra i soci e non danneggiare materialmente o moralmente la Cassa Mutua; =====
- comportarsi con lealtà e correttezza, nel rispetto delle norme penali ed amministrative. =====

Il socio ha diritto a tutte le forme di assistenza e a tutti i benefici previsti dal presente Statuto. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite PEC alla Cooperativa. =====

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o per inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa. =====

Art. 7 =====

Il socio si impegna a versare mensilmente il contributo di cui all'art. 30 alla Cassa Mutua anche se si trova nello stato di aspettativa per motivi di salute o di famiglia o sia comunque assente dal servizio per qualunque altro motivo. =====

Art. 8 =====

La qualità di socio si perde: =====

- per recesso; =====
- per esclusione; =====
- per causa di morte. =====


Art. 9 =====

Il socio potrà recedere dalla Società oltre che nei casi previsti dal presente Statuto in ogni ipotesi stabilita dalla legge ai sensi dell'art. 2532 C.C. e con le modalità previste dal regolamento attuativo. =====

Art. 10 =====

Nei modi e nei termini previsti dal regolamento attuativo, l'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci: =====

- a) che abbiano perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; =====
- b) che abbiano cessato il proprio servizio; =====
- c) che non adempiano con le modalità e/o nei tempi stabiliti, alle obbligazioni assunte verso la Cassa Mutua; =====
- d) che non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, del regolamento di attuazione, della legge e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; =====
- e) che in qualunque modo arrechino danno materiale o morale alla Cassa Mutua, fomentino in seno ad essa dissidi o disordini o comunque ne ledano l'immagine, a giudizio dell'Consi-



glio di Amministrazione. =====
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====

Art. 11 =====
In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto. =====

Art. 12 =====
Il socio receduto, escluso, ovvero gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità previste dal regolamento attuativo. =====
La liquidazione della quota, al netto delle perdite imputabili a capitale, è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro dodici mesi dall'approvazione del bilancio. =====
Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo valore è devoluto a riserva legale. =====

Art. 13 =====
Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'Consiglio di Amministrazione nel rispetto del regolamento attuativo. =====

===== PATRIMONIO =====

Art. 14 =====
Il patrimonio della Cassa Mutua è costituito: =====
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non può essere inferiore né superiore a quanto previsto dalla legge; =====
b) dal sovrapprezzo di cui all'art. 2528 c.c. deliberato dall'Consiglio di Amministrazione; =====
c) dalla riserva ordinaria indivisibile, formata con gli utili di cui al successivo art. 27; =====
d) dalla eventuale riserva straordinaria; =====
e) da oblazioni, contributi, donazioni, lasciti, ed ogni altra entrata eccezionale o straordinaria o da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri; =====
f) dall'eventuale riserva indivisibile (L. 904/77, art. 12). =
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società. =====

È esclusa ogni responsabilità sussidiaria dei soci in ordine alle eventuali obbligazioni sociali. =====

===== ORGANI SOCIALI =====

Art. 15 =====
Sono organi della Cassa Mutua: =====

- l'assemblea dei soci; =====
- il consiglio di amministrazione; =====
- il collegio sindacale. =====

===== **ASSEMBLEA** =====

Art. 16 =====

L'Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che dovrà essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. =====

L'avviso dovrà essere pubblicato almeno quindici giorni prima dell'adunanza sulla Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni. =====

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel precedente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. =====

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto nonché la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali si ritenga non sufficientemente informato. =====

Art. 17 =====

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto. Il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio che non sia un consigliere, sindaco o dipendente della società, come disposto dall'art. 2372 C.C.. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. =====

Art. 18 =====


L'assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione quando risultino presenti almeno un terzo dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. =====

Art. 19 =====

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo crede necessario, oppure su richiesta del Collegio sindacale ad unanimità, oppure quando lo richieda almeno un terzo dei soci. Per le assemblee straordinarie valgono le maggioranze stabilite dal precedente articolo. =====

Art. 20 =====

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La



nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. =====

Art. 21 =====

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate. = Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. =====

Tutti i delegati devono essere soci. =====

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale. =

===== **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

Art. 22 =====

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da sei a nove, secondo il numero stabilito di volta in volta dall'Assemblea generale dei soci in sede di nomina. =====

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea generale dei soci, ad eccezione di un componente la cui nomina spetta all'Amministrazione da cui i soci dipendono di cui all'articolo 4 del presente statuto, in conformità al disposto dell'art. 2 co. 1 del D.M. 29 marzo 1995. Almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci. =====

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi. =====

Il consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Consigliere delegato. =====

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea. =====

I componenti del Consiglio di amministrazione, laddove sia obbligatorio per legge e comunque a discrezione dell'assemblea, devono avere i requisiti previsti dal D.M. 30.12.1998 n. 516 o dalla normativa di specie. =====

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, e-mail o telefonata in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. =====

Le adunanze dell'Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. =====

Le riunioni dell'Consiglio di Amministrazione si potranno

svolgere anche per teleconferenza o audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. =====

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. =====

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente della Cassa Mutua ha la rappresentanza legale della Cassa stessa. In caso di assenza o di impedimento le attribuzioni del Presidente sono disimpegnate dal Vicepresidente. =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori. =====

Art. 23 =====

Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, può delegare ad un Comitato esecutivo la realizzazione di specifici programmi ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione di soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il Consiglio può istituire Comitati tecnici, composti da tre o cinque membri scelti fra i soci, o assegnare incarichi stabilendone la composizione e le attribuzioni. =====

Art. 24 =====

Al Presidente e ai consiglieri spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, un gettone di presenza di Euro 200,00 per ogni riunione del C.D.A. a cui partecipano =====

Al Presidente e ai consiglieri spetta inoltre l'indennità di fine mandato rapportato alla carica rivestita, all'impegno profuso e all'attività effettivamente svolta; a tale scopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o a sottoscrivere una corrispondente polizza assicurativa pari a cinque gettoni per ogni anno di carica rivestita =====

In caso di nomina di un comitato esecutivo, e/o tecnico, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, al momento della loro nomina. =====

===== CONTROLLO E REVISIONE =====

Art. 25 =====

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi di legge. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, nominati anche fra

i non soci dall'Assemblea generale, ad eccezione di un componente la cui nomina compete all'Amministrazione da cui i soci dipendono di cui all'art. 4 del presente statuto, in conformità al disposto dell'art. 2 co. 1 del D.M. 29 marzo 1995. L'Assemblea generale dei soci designa il Presidente del Collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

Art. 26 =====

Qualora ne ricorrano i presupposti, la funzione di revisione legale dei conti può essere affidata, con delibera dell'assemblea dei soci, al Collegio sindacale oppure ad un revisore legale oppure ad una società di revisione. =====

===== **PATRIMONIO E DISPONIBILITA'** =====

Art. 27 =====

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio i cui utili netti saranno così ripartiti: =====

- a) 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinario; =====
- b) una quota ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; =====
- c) una quota ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente; =====
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59. =====

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, ai fini mutualistici da determinarsi ad opera dell'assemblea stessa o alla costituzione di riserve indivisibili. =====

È fatto divieto di distribuire dividendi, sotto qualsiasi forma, in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. =====

È altresì vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori. =====

Art. 28 =====

L'Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. =====

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera

sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: =====

- erogazione diretta; =====
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; =
- emissione di quote di sovvenzione. =====

Art. 29 =====

Le disponibilità della Cassa Mutua dovranno essere gestite attraverso conti correnti accesi presso istituti bancari. =====
Tutti i versamenti ed i prelevamenti dovranno pertanto risultare dai movimenti dei conti correnti bancari di cui sopra. Il Consiglio di amministrazione delibera sull'assunzione di prestiti o di scoperti in c/c concessi dalle banche rilasciando le dovute garanzie. La firma dei mandati e degli assegni spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Consigliere delegato congiuntamente sia sui c/c allo scoperto, che su quelli dove sono depositate le disponibilità liquide della Cassa Mutua. =====

Art. 30 =====

Il Consiglio di amministrazione determina periodicamente nel rispetto delle previsioni legislative, l'ammontare minimo delle quote di capitale sociale per l'ammissione di nuovi soci. =====

Determina inoltre il contributo mensile che tutti i soci devono versare finalizzato alla realizzazione dello scopo sociale di cui all'art. 4 del presente statuto, da realizzarsi nei modi consentiti dalla legge. =====

Art. 31 =====

La misura dei sussidi e dei proponimenti di cui al precedente art. 4 sarà determinato periodicamente dal Consiglio di amministrazione. Il socio che voglia contrarre un prestito con la Cassa Mutua deve farne regolare domanda scritta al Consiglio di amministrazione a cui spetta deliberare sulla sua concessione. =====

Art. 32 =====

I prestiti verranno concessi nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione di anno in anno in rapporto alle disponibilità di bilancio e nel rispetto del Regolamento attuativo; il Consiglio di amministrazione stabilisce inoltre l'ammontare del prestito, il minimo e il massimo di rate di estinzione, gli eventuali interessi ed il minimo di tempo necessario per ottenere il rinnovo del prestito. =====

===== **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** =====

Art. 33 =====

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina da uno a tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri. =====

Art. 34 =====

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a

norma del precedente articolo 26 lettera d) deve essere devoluta al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92. =====

===== **CLAUSOLA ARBITRALE** =====

Art. 35 =====

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 5/03, nonché nominati con le modalità di cui in appresso, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: =====

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; =====

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; =====

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. =====

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri scelti tra gli esperti di diritto e di settore e nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. =====

Gli arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 36 del D. Lgs. 5/2003. =====

Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, D. Lgs. N. 5/2003. =====

===== **PRINCIPI E NOME DI RIFERIMENTO** =====

Art. 36 =====

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. =====

Art. 37 =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. =====

Art. 38 =====

Per quant'altro non contemplato nel presente statuto e nel regolamento di attuazione valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni. =====

f.to PIETRO DI MARCO =====


f.to MICHELE BIANCHI =====

=====

Certifico io sottoscritto dott. MICHELE BIANCHI, Notaio in
Roma, che la presente, composta di 5 (CINQUE)
fogli, è copia conforme all'originale atto ai miei rogiti mu-
nito delle prescritte firme.

Si rilascia per uso di legge.

Roma, li 03 GENNAIO 2019

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO MICHELE BIANCHI" and "ROMA". The signature is written in a cursive style and extends to the right of the seal.